



Repertorio n. 782 degli Atti del Segretario Generale-----

-----COMUNE DI LAMON-----

-----PROVINCIA DI BELLUNO-----

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN
PARAVALANGHE IN LOCALITA' SAN DONATO DEL COMUNE DI
LAMON (BL) "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU". CUP J53B1400000001, CIG: 9489642C4D CUI
L00204380257202200012 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATIONE EU - AMBITO PNRR: MISSIONE 2 COMPONENTE 4
INVESTIMENTO 2.2.**

Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemilaventitre, -----

----- (28 giugno 2023) -----

presso la sede municipale, in Lamon (BL), in Piazza III Novembre, 16, nell'Ufficio
del Segretario Comunale-----

-----AVANTI A ME-----

dott.ssa Desy Zonta, Segretario Comunale del Comune di Lamon, domiciliato per la
funzione presso la sede municipale sopra indicata, autorizzato a rogare, in forma
pubblica amministrativa, gli atti nei quali è parte l'Amministrazione Comunale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n.
267/2000, nonché in forza del Decreto del Sindaco numero 9 del 13 dicembre 2022 --

-----SONO PERSONALMENTE COMPARI -----

da una parte: -----

- l'architetto Loretta Strappazon nata a Feltre (BL) IL 21.01.1976, C.F.
STRLTT76A61D530D, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in



proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI LAMON, con sede in Piazza III Novembre, 16, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00204380257, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lamon, domiciliato per la carica presso la sede municipale di cui sopra, autorizzato alla stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, nonché dal decreto del Sindaco n. 4 del 06 febbraio 2023 depositati agli atti del Comune, di seguito indicato, per brevità, anche "Comune" o "Amministrazione" o "Committente";-----
dall'altra parte:-----

- Il signor, Tait Luigi nato a Mezzolombardo (TN) il 05.12.1961, residente a Mezzolombardo in Piazza Luigi Dalpiaz n. 5/A, in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa C.E.S.I. S.r.l. con sede legale a Mezzolombardo (TN) Via Degasperi 51 e con sede amministrativa e operativa in Salorno (BZ) Via Nazionale n. 44/31, codice fiscale 01117520666 partita IVA 01677950212, di seguito indicata, per brevità, anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario" o "Esecutore".-----
Entrambi di seguito indicati congiuntamente, per brevità, anche "Parti".-----

Detti componenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, per la cui migliore intelligenza -----

-----PREMETTONO CHE -----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 11 novembre 2022, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un paravalanghe in località San Donato del Comune di



Lamon (BL) "Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, per una spesa complessiva di Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimilavirgolazerozero) di cui Euro 242.892,00 (Diconsi Euro duecentoquarantaduemilaottocentonovantaduevirgolazerozero) per lavori ed Euro 77.108,00 (Diconsi Euro settantasettemilacentoeottovirgolazerozero) per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale; -----

- con determinazione n. 127 in data 19.12.2022 è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un paravalanghe in località San Donato del Comune di Lamon (BL) "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo da esperire ai sensi degli art. 36 del D. lgs 18.4.2006, n. 50 e 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120 e dell'art. 51 del D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108;

- il 20.01.2023 la Stazione Unica Appaltante costituita dal Comune di Feltre (BL), cui l'Amministrazione di Lamon ha aderito, ha trasmesso il verbale della gara svoltasi in data 11.1.2023, dal quale risulta che l'offerta più bassa, che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata a norma di legge, è quella formulata dalla ditta C.E.S.I. s.r.l. che ha offerto il ribasso del 26,145% sul prezzo posto a base di gara;

- con nota protocollo comunale n. 490 del 26.01.2023 (rettificata per quanto concerne l'importo dei lavori con nota di protocollo comunale n. 659 del 03.02.2023 e per quanto concerne l'importo delle polizze richieste con nota di protocollo comunale n. 879 del 13.02.2023), l'Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto di appalto dei lavori; -----

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta, tra cui in particolare la



dichiarazione circa la composizione societaria ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 ed ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la polizza fideiussoria definitiva e quella assicurativa;-----

- con determinazione n. 6 del 10-02-2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune ha approvato la proposta di aggiudicazione;

- il Committente ha provveduto, nei confronti dell'aggiudicatario, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e specifico; -----

- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e, in particolare, sono stati acquisiti: -----

- o il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 06/07/2023 attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle disposizioni vigenti; -----
- o l'elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; -----
- o il certificato del casellario giudiziale; -----
- o il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; -----
- o il certificato di regolarità fiscale; -----
- o la dichiarazione di assenza alla sottoposizione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto il numero di dipendenti computabili è inferiore alle 15 unità; -----
- o la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; -----
- o l'iscrizione alla White list della Banca Dati Nazionale Antimafia. -----

E' inoltre stata verificato il possesso dell'attestazione SOA. -----



- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -----

Tutto ciò premesso, il **Comune di Lamon**, come sopra rappresentato, e la società C.E.S.I. S.r.l., come sopra rappresentata, convengono e stipulano quanto segue. -----

Articolo 1 - Premesse e norme regolatrici -----

1. Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, costituendone il primo patto. -----

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, nei suoi allegati e nei documenti richiamati:-----

a) dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;-----

b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; -----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. -----

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto-----

1. Il Committente demanda e affida all'Appaltatore che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un paravalanghe in località San Donato del Comune di Lamon (BL). -----

Articolo 3 - Obblighi dell'Appaltatore-----

1. L'appalto viene concesso dal Committente e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e insindacabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: -----



- Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. determinazione n. 6 del 10-02-2023

allegata sotto la lettera A);-----

- Capitolato Speciale d'Appalto, allegato sotto la lettera B);-----

- Computo metrico estimativo, allegato sotto la lettera C); -----

- Offerta economica, allegata sotto la lettera D);-----

- Elenco prezzi unitari, allegato sotto la lettera E); -----

- Cronoprogramma, allegato sotto la lettera F).-----

2. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti, anche se non materialmente allegati allo stesso:-----

- Capitolato generale;-----

- Lettera d'invito e disciplinare di gara;-----

- Verbale di procedura di gara; -----

- Progetto esecutivo;-----

- Elaborati grafici progettuali e relazioni;-----

- Cauzione definitiva; -----

- Polizze assicurative; -----

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà, ai sensi del D. Lgs. 81/2008,

essere presentato dall'Appaltatore al Committente e al coordinatore per l'esecuzione

almeno 15 giorni prima dell'ingresso in cantiere e che dovrà essere dallo stesso

ritenuto idoneo;-----

3. L'Appaltatore si impegna a eseguire i lavori nel rispetto di quanto concordato,

osservando tutte le disposizioni e/o condizioni di interesse previste negli atti che

consentono l'accesso alle aree e agli immobili interessati dai lavori.-----

Articolo 4 - Modifiche del contratto-----

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta



dall'Appaltatore, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. -----

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico dell'Esecutore, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. ----

Articolo 5 - Obblighi specifici derivanti dal PNRR e penali -----

1. L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2 C 4 I2.2,*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Lamon. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti*" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori). -----

2. L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come riportato all'art. 2.28 del CSP. -----

3. L'appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n.



77/2021 e ss.mm.ii., una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

4. Se l'operatore ha un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50 si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Lamon nella sezione "Amministrazione Trasparente". -----

5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per il ritardo nell'adempimento inferiore a tre mesi e l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per un ritardo nell'adempimento superiore a tre mesi. Le penali eventualmente applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma



3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac. -----

Articolo 6 - Ammontare dell'appalto - Termini di pagamento-----

1. Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è fissato in Euro 182.263,84 (Diconsi Euro centoottantadueemiladuecentosessantatrevirgolaottantaquattro), oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 11.0000,00 (Diconsi Euro undicimilavirgolazero), da assoggettare ad IVA al 22% per un totale di Euro 222.361,88 (Diconsi Euro duecentoventiduemilatrecentosessantunovirgolaottantotto), così come risultante dalla determinazione di aggiudicazione dell'ufficio tecnico n. 6 del 10-02-2023. -----

2. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'Appaltatore dal presente contratto, dal Capitolato speciale d'appalto e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.-----

3. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo e a misura. -----

4. Tale somma viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta dai competenti organi, ciascuno per la propria competenza, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modifiche tutte che venissero apportate all'originale progetto dell'opera.-----

5. Per le modalità di liquidazione/pagamento si rinvia alle relative norme contenute nelle fonti normative e nella documentazione di gara. In merito all'applicazione dell'anticipazione del prezzo trova applicazione l'art. 24 del Capitolato Speciale



d'appalto. -----

6. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Lamon.-----

7. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Appaltatore. -----

8. Per quanto occorrere possa l'Appaltatore designa i signori Luigi Tait e Maria Luisa Pedron, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo del corrispettivo, anche per effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute dal Committente. -----

9. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2".-----

10. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di debito.-----

11. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive e contributive.-----

Articolo 7 - Termini per l'ultimazione dei lavori -----

1. L'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. -----

2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei Lavori. -----



3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare nell'esecuzione dei lavori il programma esecutivo di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto e il cronoprogramma allegati al contratto.-----

Articolo 8 - Sospensioni e proroghe -----

1. Le sospensioni e le riprese dei lavori, nonché le eventuali proroghe, sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni contenute agli articoli 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

Articolo 9 - Penali in caso di ritardo -----

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, come sopraindicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, sarà applicata una penale pecuniaria pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale.-----

2. L'applicazione della penale è consentita fino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto.-----

3. Qualora il ritardo a dare ultimati i lavori comporti una quantificazione della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, il committente risolve il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 ed incamera la garanzia prestata per l'assolvimento degli obblighi contrattuali, quale risarcimento al mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni causati dall'inadempimento dell'appaltatore.-----

Articolo 10 - Altre penali-----

1. In tutte le ipotesi previste dal Capitolato Speciale di Appalto di applicazione di penali, l'ammontare complessivo non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.-----

2. Qualora l'importo complessivo di qualsiasi altra penale prevista dal Capitolato Speciale di Appalto dovesse risultare superiore al limite del 10% (dieci per cento)



dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in danno all'Aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.-----

3. Le penali saranno applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dal Committente. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà del Committente di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'Appaltatore nel termine assegnato. -----

4. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Committente di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento. -----

Articolo 11 - Risoluzione e recesso -----

1. In materia di risoluzione e recesso, trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Articolo 12 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione -----

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 102 del Codice dei Contratti. -----

Articolo 13 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e ottemperanza alla legge 68/1999 -----

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. -----

2. Il Committente accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la



regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). -----

3. Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. -----

4. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori come specificato anche nel capitolo 8 (articoli 39-44) del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

5. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertato o segnalato da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016. -----

6. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione. -----

7. L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di non essere tenuto alla disciplina della L. 68/1999 in quanto avente un numero di dipendenti inferiore a 15. -----

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto-----

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto, che vincola sin d'ora sia l'Appaltatore che il Committente.-----

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni di Legge in materia. -----

3. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha



usufruito, all'atto dell'offerta, della facoltà di indicare le opere da subappaltare entro il limite consentito dalla legge, individuandole nella categoria CAT. OS12 B per la percentuale consentita dalla normativa vigente, disgaggio e taglio piante – posa in opera strutture paravalanghe – perforazioni trasporti e noli a caldo, come precisato nel DGUE presentato in sede di gara dall'Appaltatore. -----

Articolo 15 - Varianti -----

1. Sono ammesse varianti alle opere ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. -----

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 12 del medesimo art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto.-----

3. L'Appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione.-----

Articolo 16 - Revisione prezzi -----

1. Per i presenti lavori, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi della documentazione di gara, fatta salva l'applicazione dell'articolo successivo.-----

Articolo 17 - Compensazione-----

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, dell'articolo 106. -----

2. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in



diminuzione, saranno valutate dal committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. -----

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo del contratto, si fa riferimento al predetto art. 29. -----

Articolo 18 - Cauzione definitiva -----

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva per complessivi Euro 29.162,21 (Diconsi Euro ventinovemilacentosessantaduevirgolaventuno), commisurata al valore del presente contratto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo garanzia fideiussoria n. KL020946 /DE emessa in data 14.02.2023 da KLPP LTD – compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363 Limassol, Republic of Cyprus, Compagnia inserita in data 14/03/2018 nell'elenco II dell'IVASS, relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia, in regime di libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso, numero iscrizione II.01500, codice ISVAP (ora IVASS) impresa 40799. -----

2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80%



dell'iniziale importo garantito.-----

3. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.-----

4. L'Appaltatore riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, il Committente ha diritto di valersi della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. Il Committente potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore e che il Committente stesso abbia, a qualunque titolo, anticipato. -----

5. L'Appaltatore si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dei Lavori e al Committente il relativo certificato di rinnovo della copertura assicurativa, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza. -----

6. L'Appaltatore si obbliga al rinnovo della suddetta cauzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. -----

7. L'Appaltatore ha consegnato al Committente la suddetta garanzia con nota assunta al protocollo n. 986/2023.-----

Articolo 19 - Polizze assicurative -----

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito apposita polizza di assicurazione n. E1502836, emessa in data 14/02/2023, da ITAS MUTUA Società capogruppo Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123



Trento P.Iva /C.F. /Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata

all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 -

Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ad all'albo delle imprese di assicurazione

e riassicurazione al n° 1.00008 per i seguenti massimali: -----

- massimale di Euro 222.361,88 (Diconsi Euro

duecentoventiduemilatrecentosessantunovirgolaottantotto). Tale polizza è

comprensiva anche di un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un

massimale di Euro 520.000,00 (Diconsi Euro cinquecentoventimilavirgolazero). -----

2. L'Appaltatore si obbliga al rinnovo delle suddette polizze fino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. -----

3. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la

copertura assicurativa continua a permanere, il presente Atto potrà essere risolto di

diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile. -----

4. L'Appaltatore ha consegnato al Committente la suddetta garanzia con nota

assunta al protocollo n. 986/2023-----

Articolo 20 - Elezione di domicilio -----

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il Comune e l'Appaltatore eleggono

domicilio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Lamon, in Piazza III Novembre 16

a Lamon (BL). -----

Articolo 21 - Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

protocollo di legalità. -----

1. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Integrativo dei

dipendenti del Comune di Lamon, approvato con deliberazione di Giunta Comunale



n. 71 del 22.09.2022 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 29.12.2022, esecutive ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sono estesi per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa aggiudicataria, con la conseguenza, in caso di violazione, della risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Il predetto codice è scaricabile dal sito del Comune di Lamon all'indirizzo <https://www.comunelamon.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/170>. -- -

2. Per quanto riguarda le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità applicabile nell'ambito della Regione Veneto si rinvia alle relative norme contenute nelle fonti normative e nella documentazione di gara. -----

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali -----

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento. -----

Articolo 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari-----

1. L’Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. -----

2. In particolare l’Affidatario si obbliga: -----

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al Comune che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231/2007, cioè Banche e Poste Italiane



S.p.A.;-----

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi e la conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto; -----

c) a trasmettere al Comune i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010; -----

d) ad informare contestualmente il Comune e l'Ufficio territoriale del Governo di Belluno qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010; ----

e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.-----

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, il Comune dichiara i seguenti codici:-----

- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J53B14000000001;-----

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9489642C4D;-----

- Codice Unico d'Intervento (CUI) n. L00204380257202200012 -----

4. Il Comune e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento. ----

5. L'Affidatario dichiara che ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti giuridici instaurati con il Comune di Lamon sarà effettuata utilizzando i conti correnti dedicati comunicati al Comune. -----

Articolo 24 - Spese contrattuali -----

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. -----

2. Le Parti dichiarano che le spese contrattuali sono già state versate sul conto corrente della Tesoreria comunale tramite il nuovo sistema di pagamenti elettronici,

PAGOPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) raggiungibile al seguente indirizzo internet:

https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/ente/C_A703. -----

3. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, ai sensi della lettera d'invito, le spese di bollo delle copie conformi del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. -----

Articolo 25 - Registrazione -----

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione. Il Committente e l'Appaltatore dichiarano, ai fini fiscali, che i Lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa. -----

2. Le imposte di bollo e registro sono assolte in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis, del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. -----



3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. --

Articolo 26 - Controversie e foro competente -----

1. Eventuali controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 205 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016.-----

2. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il Foro competente è quello di Belluno. -----

E richiesto io, Dott.ssa Desy Zonta, Segretario Comunale del Comune di Lamon, ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà rinunciando altresì, alla lettura degli allegati per averne già preso conoscenza.-----

Questo atto composto, escluse le sottoscrizioni, da numero 22 (ventidue) facciate, di cui 21 (ventuno) intere e parte della ventiduesima, redatto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia su supporto informatico, viene dai componenti sottoscritto in mia presenza, mediante apposizione di firma digitale, alle ore e minuti risultanti dalla medesima firma digitale, la validità dei cui certificati è stata da me ufficiale rogante

verificata. Certificati rilasciati: per il Comune di Lamon – Responsabile Ufficio Tecnico Loretta Strappazon da ArubaPEC S.p.A., numero dispositivo di firma 43f65458d50cefdf, valido e non revocato sino al 18/11/2026; -----

per la ditta C.E.S.I. S.r.l., Tait Luigi, munito del potere di rappresentanza, rilasciato da InfoCamere S.C.p.A. - numero dispositivo di firma SIG 0000005267005 valido e non revocato sino al 26/04/2026. -----

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti – certificatore InfoCert S.p.A., numero dispositivo di firma 20231306252,



valido e non revocato sino al 03/01/2026.-----

Il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Lamon – arch. Loretta Strappazon –
firmato digitalmente -----

L'appaltatore – la ditta C.E.S.I. S.r.l.- Sig. Tait Luigi– firmato digitalmente -----

Il Segretario Comunale – dott.ssa Desy Zonta- firmato digitalmente-----